



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 12/03/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO INDUSTRIA 18 gennaio 2009, n. 10

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 6 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Palmariggi, ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società SPES S.r.l., con sede legale in Melissano.

Il giorno 19 gennaio 2009, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- che il Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003.
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata, nei termini e nei modi indicati nella L.R. 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità

stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la conferenza di servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società SPES S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 38/7912 del 17 agosto 2004, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 10 MWe, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Palmariggi (Le)

In data 12 Ottobre e 10 dicembre 2004, si sono svolte le riunioni della conferenza di servizi per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico nel Comune di Palmariggi, con l'acquisizione di alcuni pareri e prescrizioni con rinvio a ulteriore nuova data di riunione della Conferenza.

In data 18 Gennaio 2005 è stata ottenuta dall'Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia, l'esclusione da V.I.A., con determina dirigenziale n. 20, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 30 del 23 Febbraio 2005;

In data 11 aprile 2005, si è svolta la 3ª riunione della conferenza di servizi, nel merito si evidenzia il parere espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Lecce di seguito riportato:

esprime parere contrario per i seguenti motivi:

a) l'intervento appare in netto contrasto con gli indirizzi di tutela contemplati dalle N.T.A. del PUTT, per quanto attiene gli Ambiti Territoriali Estesi di valore rilevante "B" (quale è, appunto, l'area interessata dalla proposta progettuale). In tali ambiti ("B"), l'art. 2.02 delle citate N.T.A. recita: "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale, recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi

Appare ovvio, al riguardo, che nel caso in specie, invece di eliminare la presenza di eventuali detrattori o di mitigare eventuali effetti negativi di presenze aliene al contesto dei luoghi, si propone di "instaurarle" ex novo e, peraltro, con soverchiante impatto.

b) gli aerogeneratori previsti in progetto, qualora installati, determinerebbero a causa dei non modesti diametri delle torri (n. 4, alla base), dell'eccessiva altezza delle stesse (m. 60) e dell'ampia apertura delle pale (raggio @ m. 19);

1) la presenza permanente sul territorio dei "topoi" non solo "fuori scala" ma anche alieni sia ai caratteri ambientali del territorio sia alle strutture e/o infrastrutture antropiche ivi presenti;

2) deciso impatto (percepibile da lunga distanza, anche dal mare) alla libera fruizione dei valori morfologici dell'entroterra otrantino (territorio pianeggiante).

L'Arpa Puglia condiziona il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'impianto con la seguente prescrizione "sia predisposto un nuovo percorso dell'elettrodotto che ... segua preferenzialmente il tracciato di strade già esistenti evitando di correre lungo compluvi e corsi d'acqua montani o in prossimità di entità geologiche interessate da deflussi idrici anche molto intensi";

la Società SPES s.r.l. chiede la chiusura della Conferenza di Servizi senza l'acquisizione dell'autorizzazione alla realizzazione del cavidotto che sarà attivata con nuova procedura.

con Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31.05.2005 si approvavano le disposizioni per l'applicazione del Decreto Legislativo n. 387/2003;

il Servizio Industria Energetica con nota prot. n. 38/4292 del 15 giugno 2005 chiedeva alla Società Spes Srl di adeguare la propria istanza alle disposizioni della citata D.G.R. 716/05 integrata con nota del 26.08.2005 acquisita agli atti al prot. n. 38/7521;

Avverso il suddetto parere negativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la società proponente ha opposto ricorso ottenendo, con sentenza n. 1953/06 Reg. Dec e n. 962 Reg. Ric, pubblicata in data 14 Aprile 2006, il relativo annullamento;

A seguito dell'annullamento del parere negativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in data 7 Luglio 2006, con lettera protocollo n. 38/7614, il Settore (ora Servizio) Industria ed Energia convocava una quarta riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 20 Luglio 2006;

Preso atto dei pareri espressi nelle riunioni della conferenza di servizi e di seguito riportati:

Azienda USL LE/2 - Maglie - Servizio Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. n. 16939 del 12.10.2004 esprime parere favorevole.

L'Aeronautica Militare 16° Reparto Genio Campale Ufficio Demanio di Bari con nota prot. RGC - 16/43/40233/2/192/04 del 21.1.2005 esprime parere favorevole.

L'ENAV Spa Roma con nota AV/AOP/PROC/0005396 del 19.1.2005 comunica l'invio della scheda ostacolo n. 3363 all'ENAC per il parere di competenza.

L'ENAC con nota prot. n. 2694 del 9.11.2004 ritiene, per la tipologia dell'aerogeneratore, che l'ostacolo non interessa aree direttamente interessate dalla Legge 58 del 4.2.1963; non interessa le superfici "di delimitazione agli ostacoli degli aeroporti civili e/o militari aperti al traffico civile"; in relazione all'altezza fuori terra (m. 107) dell'ostacolo:

- a) l'imposizione della segnalazione diurna e notturna;
- b) le implicazioni ed i provvedimenti cautelativi circa il volo a vista e a bassa quota nella zona in argomento.

Comando Reclutamento e Forze di Completamento "Puglia" nota prot. n. 13903 del 11.10.2006 concede il nulla-osta subordinatamente agli interventi di bonifica dell'area in questione.

Autorità di Bacino nota prot. n. 3788 del 20.6.2006 fa presente che le superfici interessate dai lavori non ricadono in aree sulle quali gravano vincoli da parte della ADB.

Ministero delle Comunicazioni Bari nota prot. n. 5093 del 13.7.2006, si rilascia il nulla-osta provvisorio alla costruzione per l'impianto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private.

Preso atto altresì che:

Il Comune di Palmariggi ha rilasciato in data 04.09.2006 l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 5.01 punto 7 delle N.T.A. del PUTT/p Puglia, trasmessa alla sola Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico della Puglia - Lecce per il parere di competenza.

Che il Servizio Urbanistico Regionale con nota prot. n. 9127/06 del 21.10.2008 di chiarimento al quesito posto dal Servizio Industria Energetica con nota prot. n. 38/11531 del 17.10.2008, circa il controllo previsto dall'art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT Puglia, ha rappresentato che la competenza relativa ai territori ed agli immobili sottoposti a tutela del Titolo II del D.Lvo n. 490/99 è del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

in esito alla Sentenza del T.a.r. Puglia - Sez. di Lecce n.1953/06 di annullamento dell'originario parere negativo reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico della Puglia - Lecce, la Soprintendenza medesima, ritualmente convocata alla Conferenza di Servizi in data 20.07.2006, nulla ha osservato nei termini;

successivamente alla Conferenza di Servizi in data 20.07.2006 è pervenuta nota della Provincia di Lecce prot. n. 52854 del 16.11.2006, acquisita al protocollo regionale in data 05.12.2006, in allegato alla quale vi era il parere negativo reso in data 05.09.2006 del Comitato Tecnico Provinciale per la tutela faunistico-venatoria. Detto parere, peraltro reso in materia di competenza regionale, è comunque superato dalla Determina di esenzione dalla procedura di V.I.A. (Det. n.20/2005 del Dirigente del Settore Ecologia), la cui efficacia è stata peraltro prorogata con provv. n. 7179 del 16.05.2008, detta Determina, emanata in esito all'esame dello studio prodotto dalla società SPES che evidenzia la presenza dell'oasi Faunistica, contiene peraltro specifiche prescrizioni relative alle misure da adottare per contenere l'impatto delle installazioni in funzione della tutela dell'avifauna ("si preveda la colorazione in nero di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto")

Rilevato che:

Aderendo alla richiesta, priva di contestazioni, della società di rinviare a nuova procedura l'autorizzazione relativa al cavidotto, il Settore Industria ed Energia con nota prot. n. 38/14725 del 14 Dicembre 2006 ha comunicato alla società medesima e a tutti gli Enti interessati, la conclusione della Conferenza di Servizi del Parco Eolico; la conclusione della Conferenza di Servizi in tale data determina, peraltro, la non applicabilità dell'art.2 della sopravvenuta L.R. n.31/08.

Successivamente alla chiusura della Conferenza di Servizi è pervenuto il seguente ulteriore parere:

Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto di Taranto con nota prot. n. 2761 del 23.1.2007 parere favorevole subordinato all'installazione della segnaletica luminosa a tutela del volo a bassa quota.

La società in data 23 Aprile 2007 ha inviato al Settore Industria ed Energia l'istanza per il ritiro della Autorizzazione Unica, ai sensi della D.G.R. n. 35 del 23 Gennaio 2007, allegando alla stessa:

- fidejussione a favore della Regione Puglia;
- fidejussione a favore del Comune di Palmariggi;
- Versamento di euro 3.000 a favore della Regione Puglia,
- Dichiarazione ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000.

In data 17 gennaio 2008 la Società ha richiesto all'Assessorato All'Ecologia della Regione Puglia, la proroga di un anno per il provvedimento di esclusione da V.I.A.;

L'Assessorato Regionale all'Ecologia con Determina Dirigenziale n.173 del 14 marzo 2008 ha prorogato di un anno il parere di esclusione dall'applicazione delle procedure di V.I.A. già espresso con Determina n.20/2005;

Considerato che relativamente alla soluzione di collegamento alla rete dell'impianto:

In data 15 marzo 2008 la Società ha accettato la nuova STMG di Enel Distribuzione che in ordine alle opere di connessione prevede che l'allacciamento dell'impianto eolico venga realizzato in Entra-Esce alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20 KV. Il punto di consegna dovrà essere localizzato nel territorio del Comune di Muro Leccese nelle immediate vicinanze della Cabina Primaria di Maglie.

Tale soluzione prevede:

- Realizzazione di linea in soluzione Entra-esce in cavo sotterraneo da 185 mm²;
- Costruzione di cabina di consegna.

L'Assessorato Regionale all'Ecologia con nota prot. 7179 del 16 maggio 2008 concedeva nulla osta alla realizzazione del nuovo percorso dell'elettrodotto di collegamento dell'impianto eolico alla cabina di consegna;

Il Settore Industria e Industria Energetica, a seguito di istruttoria conseguente all'adeguamento, da parte della società proponente alle prescrizioni dell'Arpa Puglia, ha convocato una nuova conferenza di servizi.

In data 30 settembre 2008 si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi inerente il nuovo percorso dell'elettrodotto di collegamento dell'impianto eolico, già licenziato e comunicato agli Enti con nota prot. n. 38/14725 del 14.12.2006, cavidotto da realizzare con una linea in soluzione entra-esce in cavo sotterraneo da 185 mm² alla cabina di consegna nel territorio del Comune di Muro Leccese, nelle immediate vicinanze della Cabina Primaria di Maglie.

Considerato che per il PUTT/p Puglia dispone all'art. 5.02 punto 1.06 delle N.T.A. che è "esentato da autorizzazione paesaggistica il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino degli stati dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra".

Preso atto dei pareri espressi nella conferenza di servizi e di seguito riportati:

Comune di Palmariggi con nota prot. n.2523 del 3.09.2008, esprime il nulla osta di competenza relativo al progetto di variante del cavidotto.

Comune di Maglie nota prot. n.20405 del 01 agosto 2008, esprime parere favorevole in merito ai lavori da eseguire nel territorio di competenza.

Comune di Muro Leccese, ove è prevista la realizzazione della cabina di consegna, con nota prot. n.10447 del 23/09/08 ha trasmesso l'autorizzazione Paesaggistica n°9/2008 ai sensi e per gli effetti dell'art.5.01 delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n°1748 del 15/12/2000.

Nota prot. n. 9600/PO del 4/11/2008 del Servizio Urbanistico - Regione Puglia, con la quale, non

riscontra vizi di legittimità in merito all'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Muro Leccese, né rileva alcun contrasto con gli obiettivi generali di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica fissati dalle N.T.A. del PUTT/Paesaggio.

Aeronautica Militare - Comando scuole 3^a Regione Aerea, prot. n°1625 del 16/09/08, si rilascia il nulla osta militare dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza.

Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni, prot. 4393 del 18 luglio 08, nulla osta alla variazione del tracciato della linea elettrica a 20 Kv, limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti ed avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private, rispetto alla documentazione presentata in prima istanza.

Comando in Capo della Marina Militare dello Jonio e del Canale D'Otranto - Taranto, prot. 036279 del 10/09/08, informa che ha già espresso le proprie valutazioni in merito alla realizzazione dell'impianto eolico indicato in argomento ed alle varianti relative al tracciato dell'elettrodotto ed all'ubicazione della cabina di consegna.

L'Autorità di Bacino della Puglia, prot. 8798 del 10.9.08, il percorso dell'elettrodotto di vettoriamento a servizio dell'impianto non interessa aree sulle quali gravano vincoli da parte di AdB.

ANAS, prot. 30954-P del 12/09/2008, relativa alla variante del percorso dell'elettrodotto, esprime parere favorevole di massima salvo diritti di terzi, garantendo la sicurezza per la circolazione stradale a condizioni che:

- per il tratto di S.S. 16 in oggetto è previsto l'adeguamento della sede stradale alla sez. tipo terza delle norme C.N.R., pertanto, per quanto attiene la costruzione di immobili nei pressi della S.S. 16 o l'attraversamento, con cavi elettrici o con eventuali ulteriori sottoservizi o impianti, della sede della S.S. 16 con relative intersezioni e/o di altre proprietà demaniali gestite da ANAS S.p.A.;
- l'esecuzione di tutte le opere dovrà essere preceduta dal rilascio di specifica autorizzazione al fine di evidenziare ed evitare eventuali interferenze con opere stradali già previste;
- il parere di massima rilasciato non costituisce autorizzazione all'esecuzione dei lavori, che potrà essere rilasciata solo dopo la presentazione del progetto esecutivo e previa sottoscrizione congiunta di un disciplinare che regolerà tutte le attività da eseguirsi.
- in seguito all'ottenimento dell'autorizzazione, la Società avrà l'obbligo di spostare ed adeguare o integrare a proprie cure e spese tutte le opere esistenti e da realizzare qualora la Società ANAS S.p.A. lo richiedesse per garantire la sicurezza stradale o per pubblica utilità.

Provincia di Lecce con nota prot. n.49208 del 24 settembre 2008, esprime parere preventivo favorevole alla realizzazione dell'elettrodotto relativamente al solo elettrodotto di collegamento alla rete di distribuzione energia elettrica, a condizioni che la società perfezioni l'iter per il rilascio della concessione per l'attraversamento delle SS.PP. n° 39 e 154, facendone successiva richiesta al Settore Risorse della Provincia;

ARPA PUGLIA con modulo parere del 30 settembre 2008, esprime parere favorevole.

Successivamente sono pervenuti i seguenti pareri:

Acquedotto Pugliese con nota prot. n. 0103947 del 22.7.2008 nulla-osta alla realizzazione dell'opera;

ASL./LE - Dipartimento di Prevenzione, con nota prot. n. 42339 del 17.7.08 esprime il parere favorevole al progetto;

Il Servizio Urbanistico Regionale con nota prot. n. 9127/06 del 21.10.2008 di chiarimento al quesito posto dal Servizio Industria Energetica con nota prot. n. 38/11531 del 17.10.2008, circa il controllo previsto dall'art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT Puglia, ha rappresentato che la competenza relativa ai territori ed agli immobili sottoposti a tutela del Titolo II del D.Lvo n. 490/99 è del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica - Taranto con nota prot. n. 14617 del 10.12.2008 comunica che nell'area interessata da tutte le opere previste in progetto non ricadono siti archeologici dichiarati d'interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/04: che da ricognizioni archeologiche, sul tracciato del cavidotto, hanno evidenziato molteplici presenze di età medievale, pertanto rilascia parere favorevole a condizione che:

- per i lavori che comportino movimenti di terreno sin dalle prime fasi dovranno essere eseguiti con il controllo di una Società di archeologi accreditata presso la Soprintendenza, eventuali rinvenimenti comporteranno la sospensione dei lavori;
- per eventuali accertamenti archeologici dovrà prevedersi l'affidamento di un incarico di assistenza scientifica alla stessa Società di archeologi, mentre l'esecuzione dei lavori di scavo dovrà essere affidata a ditte appartenenti alla categoria OS25;

Con nota prot. n. 38/13819 dell'11 dicembre 2008 il Servizio Industria - Industria Energetica ha comunicato agli Enti la chiusura positiva della Conferenza di Servizi relativamente all'approvazione del nuovo percorso del cavidotto di collegamento invitando la società ed il Comune di Palmariggi alla sottoscrizione dell'atto di impegno e della convenzione ai sensi della D.G.R. 35/2007 e L.R. 31/2008;

In data 12 dicembre 2008 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società SPES S.r.l. e il Comune di Palmariggi, l'Atto di Impegno e la Convenzione;

L'Ufficiale Rogante, del Servizio Affari Generali, dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regionale Puglia, in data 23 dicembre 2008 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 009875 e della Convenzione al repertorio n. 009876;

Rilevato che:

l'amministratore Unico della società SPES S.r.l. ha dichiarato la piena disponibilità delle aree necessarie per l'intervento inerente la costruzione della centrale eolica;

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'intero impianto costituito da:

- n. 3 aerogeneratori, ubicati nel Comune di Palmariggi (LE) posizionati secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

N. DI SERVIZI

COORDINATE
GAUSS BOAGA

X Y

P01 2809623,6398 4447387,2793

P02 2809857,8553 4447483,6645

P03 2810074,5871 4447564,9653

Cabina Impianto 2809586,6774 4447564,4921

Cabina Consegna 2804110,8887 4447264,4661

- cabine elettriche di raccolta e un elettrodotto interrato a 30 KV di vettoriamento dell'energia dalla centrale eolica alla cabina di consegna sita nel Comune di Muro Leccese da collegarsi alla cabina primaria di Maglie.

- ai sensi dell'art. 4 bis del Regolamento n. 15 del 18 luglio 2008 le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 del regolamento regionale 4 ottobre 2006 n. 16 non si applicano ai progetti che abbiano già ottenuto la determina di non assoggettabilità a VIA ovvero la positiva valutazione in sede di VIA prima dell'entrata in vigore del regolamento medesimo;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n° 10 del 19 gennaio 2009 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e della D.G.R. n. 35/2007 e L.R. 31/2008, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 6,00 MW, ubicato nel Comune di Palmariggi (Le) e delle relative opere connesse.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le Linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Visto il Regolamento n. 15 del 18.07.2008;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale n.7/97;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

ART. 2)

Ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società SPES S.r.l. con sede legale in Melissano via Monte Rosa, Partita IVA/Registro Imprese/

C.C.I.A.A. n. 0354497056, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, nei termini e nei modi indicati nella L.R. 31/2008 per la costruzione e l'esercizio dell'intero impianto costituito da:

- n. 3 aerogeneratori, ubicati nel Comune di Palmariggi (LE) posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

AEROGENE- APPROVATE IN
RATORE CONFERENZA
N. DI SERVIZI

COORDINATE
GAUSS BOAGA

X Y

P01P01 2809623,6398 4447387,2793

P02 2809857,8553 4447483,6645

P03 2810074,5871 4447564,9653

Cabina Impianto 2809586,6774 4447564,4921

Cabina Consegna 2804110,8887 4447264,4661

- cabine elettriche di raccolta e un elettrodotto interrato a 30 KV di vettoriamento dell'energia dalla centrale eolica alla cabina di consegna sita nel Comune di Muro Leccese da collegarsi alla cabina primaria di Maglie.

ART. 3)

La Società SPES S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

ART. 4)

La presente Autorizzazione Unica riferita al parco eolico avrà durata di anni venti a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza, su semplice richiesta della Ditta.

ART. 5)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

ART. 6)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Assessorato allo sviluppo economico e innovazione tecnologica le sottoindicate integrazioni e l'adeguamento delle fideiussioni:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. adeguamento della fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo pari a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell'atto di collaudo.

ART. 7)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio della autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

ART. 8)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune di Palmariggi il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il

presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Industria - Industria Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 9)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n° 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree ove ubicato l'intervento non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d' Impegno.

ART. 10)

Di notificare, a cura del Servizio Industria - Industria Energetica, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Palmariggi.

ART. 11)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Il presente atto, composto da n. 16 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
